Codice A1813A
D.D. 17 agosto 2015, n. 1995

Autorizzazione preventiva in zona sismica 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R.n. 65-7656 del 21/05/2014.Progetto strutturale: Lavori di ristrutturazione edilizia ed ampliamento dell'edificio sede della scuola elementare del Comune di Arignano, sita in via Gino Lisa n. 18. Committente: Unione Comuni Lago e Collina.

Con Deliberazione n. 4-3084 del 12/12/2011 la Giunta regionale ha recepito la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010 e ha approvato le procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, aggiornando quanto in vigore a seguito delle precedenti classificazioni del 1982 e del 2003 e con successiva Deliberazione n. 7-3340 del 3/02/2012 ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle procedure stesse.

Con Deliberazione n. 65-7656 del 21/05/2014 la Giunta regionale ha individuato l'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative, precedentemente approvate, di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Le procedure attuative al par. 3.2.1 lettera a) dell'allegato A della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 prevedono, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi compresi quelli relativi alle varianti sostanziali, sono sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

La medesima D.G.R. individua, tra l'altro, gli uffici regionali territorialmente competenti alla ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

In data 04/03/2015 è stata ricevuta dal Settore regionale decentrato opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Torino (attualmente *Settore tecnico regionale – Area Metropolitana di Torino*), prot. n. 11863/A18040, la denuncia con richiesta di autorizzazione preventiva dell'Unione dei Comuni Lago e Collina, ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, con allegato il progetto strutturale relativo ai lavori di ristrutturazione edilizia ed ampliamento dell'edificio sede della scuola elementare del Comune di Arignano, sita in via Gino Lisa n. 18, a seguito della riconversione funzionale dei locali adiacenti, ricadente in zona sismica 4.

L'opera rientra tra quelle indicate al punto 2.1 lettera a) dell'allegato 1 della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 e pertanto è sottoposta a denuncia ed autorizzazione preventiva ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione preventiva è stato avviato in data 04/03/2015 come comunicato all'Unione dei Comuni Lago e Collina dal Settore scrivente con nota prot. n. 13190/A18040 del 10/03/2015, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

In corso d'istruttoria sono state richieste alla committenza integrazioni tecniche con nota del Settore scrivente prot. n. 21810/A18040 del 16/04/2015; la documentazione integrativa è stata ricevuta in data 27/07/2015, prot. n. 39930/A18040 ed in data 13/08/2015, prot. n. 42805/A1813A.

Il progetto prevede l'accorpamento dell'attuale edificio scolastico con l'adiacente edificio comunale.
Le principali opere strutturali previste in progetto sono relative alla realizzazione di:
- nuovo blocco di collegamento verticale (scale e ascensore) con struttura portante in calcestruzzo cementizio armato e muratura portante;
- giunto sismico di separazione di spessore cm 11, tra la manica dell'esistente edificio scolastico e la parte di edifico sede municipale oggetto di un intervento di ampliamento realizzato nell'anno 1988;
- rimozione di muratura portante al piano terra per l'ampliamento della palestra e realizzazione di portale in carpenteria metallica costituito da travi in acciaio HEA 300 e ritti in elementi UPN 300;
- opere in cemento armato al piano terra per la realizzazione del corridoio di unione tra l'edificio con struttura portante in muratura, attualmente sede municipale, ed il corpo di fabbrica con struttura portante a telaio in cemento armato, destinato a scuola.
- chiusura dell'attuale vano scala dell'esistente edificio scolastico mediante solaio in cemento armato e laterizi.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, il Settore Tecnico regionale – Area Metropolitana di Torino, ha verificato che, in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa tecnica sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati tecnici del progetto strutturale sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della normativa tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009).
Premesso quanto sopra

Il DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

DETERMINA

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto strutturale in argomento sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009);
- di autorizzare, esclusivamente ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, l'Unione dei Comuni Lago e Collina, all'esecuzione delle opere strutturali indicate nel progetto esaminato, i cui elaborati si restituiscono in duplice copia al medesimo Ente richiedente vistati da questo Settore;
- di dare atto che competono al direttore dei lavori delle strutture le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto autorizzato.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Settore
(arch. Adriano BELLONE)